



# Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 04-05-2012

ORIGINALE

### OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E ALIQUOTE.

L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di Maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
COMANDULLI CAMILLO LUIGI	X			FIORI PIETRO ENRICO		X
ARILLOTTA CARMELO	X			LISE' LEONE ARMANDO	X	
BOCCHIOLA ANGELO	X			LUCINI ANGELO LUIGI	X	
BOSIO MAURO		X		MALLAI ANDREA	X	
CAMOZZI ROBERTO	X			MARCHESI FEDERICO	X	
DE LUCA MARCO	X			MICHELETTI STEFANO	X	
DONDONI LIA	X			SPADARI PAOLO MARIA	X	
DUSI GIAMPALMIRO	X			TOMASETTI CHIARA	X	
FIORI ILARIA	X					

TOTALE N.

15 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. FAUSTO RUGGERI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMILLO LUIGI COMANDULLI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

## **OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E ALIQUOTE.**

La presente deliberazione viene redatta ai sensi dell'art. 31 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale in quanto per motivi tecnici legati alla registrazione magnetica non sono applicabili i disposti di cui all'art. 30 di detto Regolamento.

La sintesi degli interventi è scritta nella premessa della deliberazione N. 21 di questa stessa seduta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, agli art. 8 e 9, l'imposta municipale propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

PREMESSO inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Suppl. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" si specifica che la precedente decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01.01.2012;

PREMESSO, altresì, che il D.L. 16/2012 "Semplificazioni fiscali" ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legge 201/2011.

PREMESSO anche che nel Decreto Legge 201/2011 sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale propria (da ora in poi denominata Imu) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

PRECISATO nel "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 viene anche specificato che per abitazione principale si intende l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

DATO ATTO che nel Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 vengono anche variati tutti i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e precisamente:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione della categoria catastale A/10);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10;

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati accatastati come D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 135 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull'ammontare del reddito domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull'ammontare del reddito domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

DATO atto che ai sensi dell'articolo 13 comma 8-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012 "Semplificazioni fiscali" i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fubi a € 32.000,00;

DATO atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, seconda parte del D.L. 201/2011 così come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità od inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

PRECISATO che nell'art. 13 del "Decreto salva Italia" è anche stato stabilito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13, l'imposta municipale propria a partire dal 01.01.2012;

RITENUTO di approvare il Regolamento sull'Imposta Municipale propria, allegato al presente provvedimento, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'imposta alle disposizioni che verranno emanate, entro il 30

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

VISTO lo statuto del Comune di Castelleone;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con N. dieci voti favorevoli, N. cinque voti contrari (consiglieri Arillotta, Lisè, Mallai, Marchesi e Tomasetti) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su N. quindi consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente le premesse del presente atto.

2) DI ISTITUIRE, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 134, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta municipale propria.

3) DI APPROVARE il Regolamento sull'imposta municipale propria, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

4) DI DETERMINARE le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2012, nelle seguenti misure:

- 4,0 per mille per le abitazioni principale classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- 8,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.
- 2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5) DI DETERMINARE le detrazioni previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 e cioè:

- € 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, dove il soggetto passivo risieda anagraficamente, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

6) DI DARE ATTO che il D.L. 16 articolo 4, comma 12 quinquies, prevede, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, che l'assegnazione della casa coniugale dal coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

7) DI DARE ATTO, in base a quanto disposto dall'articolo 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 16/2012, che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo sia sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

8) DI DARE ATTO che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Comune potrà modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'imposta.

9) DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è Zucchi Saveria Maria Teresa – Responsabile del Settore Economico finanziario

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con successiva e separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli N. tredici, voti contrari nessuno, astenuti N. due (consiglieri Arillotta e Mallai), espressi per alzata di mano, su N. quindici consiglieri presenti e N. tredici consiglieri votanti (scomputati i consiglieri astenuti),

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FAUSTO RUGGERI

IL PRESIDENTE  
CAMILLO LUIGI COMANDULLI

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castelleone,

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE TEMPORANEO DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI  
GENERALI, SPORT E CULTURA  
DOTT. FAUSTO RUGGERI

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FAUSTO RUGGERI

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FAUSTO RUGGERI